

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE CRITICI



08086/16

21 APR 2016

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty rectangular box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.C.N. 16877/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 8026

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PIETRO VENUTI - Presidente - Ud. 03/02/2016
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere - PU
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16877-2011 proposto da:

in persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B,
 presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI,
 FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e
 difendono, giusta procura speciale notarile in atti;

2016

465

- **ricorrente** -

contro

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 53, presso lo

studio dell'avvocato ALESSANDRO TRAVAGLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3673/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/06/2010 R.G.N. 10112/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l'Avvocato SERRANI TIZIANA per delega verbale Avvocato GIAMMARIA FRANCESCO;

udito l'Avvocato TRAVAGLINI ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1.— Con ricorso al Tribunale di Roma premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 1° settembre 1979 al 31 marzo 2002, esponeva che nel corso del rapporto aveva prestato servizio all'estero (Hong Kong, Mosca, Bruxelles, Francoforte) e che la banca, nella quantificazione del trattamento di fine rapporto così come del premio di rendimento annuo, non aveva considerato il miglior trattamento retributivo percepito durante tale permanenza, per cui chiedeva la condanna della società al pagamento di euro 868,263,11.

Instaurato il contraddittorio, resisteva la eccependo preliminarmente la prescrizione delle avverse pretese e chiedendo nel merito il rigetto della domanda perché infondata.

Il Tribunale adito, ritenuta la prescrizione limitatamente ai premi di rendimento maturati antecedentemente al 30 luglio 1997, accoglieva parzialmente il ricorso condannando la datrice di lavoro a corrispondere al la somma di euro 316.167,94.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la società, reiterando l'eccezione di prescrizione e censurando la sentenza per violazione dell'art. 2120 c.c. e della disciplina collettiva di settore, sostenendo che tutti gli emolumenti percepiti dal Duprè durante la permanenza all'estero avevano finalità restitutoria e risarcitoria e non erano destinati a compensare il lavoratore per l'attività prestata. Contestava inoltre la quantificazione delle somme evidenziando che non potevano essere recepiti i conteggi allegati al ricorso, in quanto incomprensibili.

La decisione del Tribunale veniva gravata anche dal per non essere stato riconosciuto il suo diritto alla inclusione nella base di calcolo del TFR delle spese di alloggio e per l'utilizzo dell'autovettura.

Con sentenza del 21 giugno 2010 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha condannato la a corrispondere al oltre agli importi già riconosciuti in primo grado, euro 135.316,92 a titolo di incidenza sul TFR delle spese di alloggio ed euro 16.903,22 a titolo di incidenza sul TFR del costo auto, oltre accessori, detratto l'importo già liquidato per competenze di fine rapporto.

La Corte territoriale ha innanzitutto respinto l'eccezione di prescrizione osservando che il diritto al TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di



lavoro, sicché, ai fini del decorso del termine, è irrilevante l'accantonamento annuale della quota di trattamento.

Nel merito ha rilevato che l'art. 2120 c.c. è ispirato al principio della onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del TFR, principio che può essere derogato solo dai contratti collettivi stipulati successivamente alla entrata in vigore della normativa, a condizione che gli stessi prevedano in modo esplicito la deroga; ha esaminato l'art. 65 del CCNL 11 luglio 1999 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende di credito, evidenziando che la disciplina dettata dalle parti collettive non si discostava sostanzialmente dalla previsione legale dell'art. 2120 c.c.; ha ritenuto la natura retributiva e non risarcitoria o restitutoria della indennità di sede estera percepita dal valutando che la stessa avesse una funzione compensativa della diversa gravosità, anche ambientale, dell'attività lavorativa e rappresentasse uno strumento di salvaguardia del livello retributivo raggiunto.

Quanto alla messa a disposizione dell'alloggio la Corte romana ha accertato che esso era destinato a soddisfare esigenze di esclusivo carattere personale e familiare del lavoratore e non per esigenze di rappresentanza del datore di lavoro, con una funzione di salvaguardia del livello retributivo che escludeva la natura riparatoria.

Analoghe considerazioni hanno spinto la Corte distrettuale a ritenere la natura retributiva del valore rappresentato dall'uso dell'autovettura concessa al dipendente per fini personali e familiari anche in orari non lavorativi.

Accolta dunque l'impugnazione del circa la quantificazione delle somme complessivamente dovute la Corte di Appello ha considerato che i conteggi allegati all'atto introduttivo del giudizio indicavano in modo analitico per ogni emolumento in contestazione tutti gli elementi utilizzati ai fini del calcolo, con esplicito riferimento ai valori richiamati nella narrativa del ricorso e nei documenti depositati, per cui meritava condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva di fare propri tali conteggi, ritenuti utili anche ai fini della quantificazione dei maggiori importi dovuti a titolo di incidenza sul TFR dell'indennità di alloggio e del costo auto.

2.— Per la cassazione di tale sentenza la ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso l'intimato. La Banca ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

pmu

Motivi della decisione


3.— Con il primo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione nonché nullità della sentenza o del procedimento in quanto la Corte di Appello, nel rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro alla luce dell'art. 2120 c.c. in relazione al diritto del lavoratore di contestare anche in sede di condanna l'esatto ammontare di singole quote di TFR non più autonomamente contestabili in sede di mero accertamento, avrebbe argomentato esclusivamente della mancata prescrizione del diritto del lavoratore medesimo alla liquidazione del TFR, con ciò omettendo di pronunciarsi sull'eccezione sollevata dall'opponente ovvero comunque di motivare sufficientemente sulle ragioni di rigetto della eccezione medesima.

Parte ricorrente censura impropriamente nelle forme del vizio di motivazione ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., che attiene esclusivamente alla ricostruzione della vicenda storica che ha dato origine alla controversia, ovvero del vizio procedurale ex art. 360, co.1, n. 4, c.p.c., che sussiste solo nel caso in cui il medesimo sia tale da determinare la nullità della sentenza o del procedimento, la coerente applicazione da parte della Corte territoriale di un pacifico principio giurisprudenziale di legittimità.

Invero la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto decorre appunto dalla cessazione del rapporto e non va confuso col diritto, maturante anche nel corso di esso, ad accertare la quota temporaneamente maturata: l'uno ha per oggetto una condanna (necessariamente preceduta dall' "accertamento" di cui all'art. 2909 cod. civ.) mentre l'altro ha per oggetto un accertamento mero; pertanto la diversità di contenuto e maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il diverso regime della prescrizione, senza che la diversità possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi (Cass. n. 8191 del 2006; conformi: Cass. n. 21239 del 2007; Cass. n. 9695 del 2009; Cass. n. 3894 del 2010).

Poiché nella specie l'azione fatta valere dal Duprè era quella di condanna al pagamento di somme a titolo di TFR il mezzo di gravame deve essere respinto.

4.— Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 65 del CCNL 11 luglio 1999 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., ai sensi



dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.. La Corte territoriale avrebbe omesso di interpretare – o comunque avrebbe malamente interpretato – la disposizione contrattuale in parola, nonostante la rilevanza di essa al fine di stabilire se le somme corrisposte al Duprè durante la permanenza all'estero potessero essere escluse dalla base di calcolo del TFR; infatti avrebbe manifestato l'erronea convinzione che detti emolumenti non potessero essere esclusi dal computo sol perché erogati nell'ambito di un trasferimento all'estero anziché nel territorio italiano, così giungendo ad includere nel calcolo somme che sicuramente rientravano in tali previsioni contrattuali collettive.

Con il terzo motivo si lamenta vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa la natura retributiva/risarcitoria delle somme percepite all'estero e sulla loro integrale inclusione nel calcolo del TFR. Si eccepisce che sarebbe stata omessa ogni indagine circa la valenza probatoria delle lettere di assegnazione del Duprè nelle varie sedi estere, con cui le parti avevano escluso in sede individuale la natura retributiva dell'indennità estero; si sostiene che la Corte distrettuale avrebbe considerato tali documenti solo sotto il profilo della loro pretesa inidoneità, quali accordi individuali, a derogare all'art. 2120 c.c., e non sotto il diverso profilo della rilevanza probatoria di essi documenti a determinare la natura delle somme corrisposte. Inoltre i giudici d'appello avrebbero erroneamente riconosciuto natura interamente retributiva al cd. contributo alloggio, motivando in maniera insufficiente e non spiegando perché, stando il chiaro dettato dell'art. 65 del CCNL di settore, tali somme vadano incluse nel calcolo del TFR e del premio di rendimento. Si lamenta infine che la Corte avrebbe riconosciuto natura interamente retributiva al *benefit* dell'auto aziendale, motivando esclusivamente sulla possibilità di uso per fini personali, che non è di per sé incompatibile con l'uso aziendale e, dunque, con l'uso promiscuo dell'autovettura.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per reciproca connessione, sono infondati.

4.1.— L'art. 2120 c.c., comma 2, stabilisce che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto comprende tutte le somme, incluso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

pm

La detta disposizione è chiara nel prescrivere l'assunzione, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, di tutto quanto è servito a compensare le prestazioni rese dal lavoratore e non pagate a titolo occasionale, salvo le due eccezioni della diversa previsione del contratto collettivo e del mero rimborso di spese (per tutte v. Cass. n. 10896 del 2008).

Dunque nel caso del trattamento di fine rapporto l'onnicomprensività è la regola dettata dalla legge, la quale è derogabile a condizione che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo non indiretto ma chiaro ed univoco (Cass. n. 2781 del 2008; Cass. n. 19917 del 2011).

La deroga in effetti deve riguardare specificamente il trattamento di fine rapporto e non il concetto di retribuzione che ad altri fini sia stata determinata dal contratto collettivo, per cui essa può avere rilevanza solo se espressione di una consapevole volontà di derogare alla disciplina legale del calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendo con chiarezza compensi corrisposti in maniera continuativa o non occasionale (Cass. n. 5707 del 2009).

È devoluto al giudice di merito il compito di accertare se la contrattazione collettiva abbia o no escluso gli emolumenti per il compenso per il lavoro straordinario dalla retribuzione globale di fatto indicata dalla contrattazione collettiva ai fini del calcolo del T.F.R.. Tale interpretazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 12778 del 2005; Cass. n. 11946 del 2004).

Parimenti costituisce da tempo principio consolidato quello per il quale l'accertamento della natura del trattamento economico aggiuntivo (variamente denominato) corrisposto al lavoratore che, alle dipendenze del datore di lavoro italiano, presta la sua opera all'estero è riservato al giudice del merito, censurabile con ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti o del vizio della motivazione (tra le tante v. Cass. n. 4575 del 1988; Cass. n. 540 del 1995; Cass. n. 14388 del 2000; Cass. n. 14835 del 2009).

Invero detta attribuzione patrimoniale può essere prevista da pattuizioni collettive e/o individuali, per cui natura e funzione non sono identificabili in astratto né sulla base della mera qualificazione nominalistica offerta dalle parti, ma devono essere di volta in volta individuate sulla base delle circostanze del caso concreto.



Occorre sottolineare che la natura retributiva dell'erogazione va riconosciuta tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale della prestazione all'estero, che nel caso in cui si correli invece all'insieme delle qualità e condizioni personali che concorrono a formare la professionalità eventualmente indispensabile per prestare lavoro fuori dei confini nazionali (per tutte v. Cass. n. 2255 del 1993; conformi: Cass. n. 15414 del 2000; Cass. n. 15656 del 2001).

Infatti il *discrimen* tra compenso del disagio e compenso della professionalità è rilevante non per disconoscere la natura retributiva dell'erogazione quanto piuttosto ai soli fini della "definitività" o non dell'attribuzione patrimoniale allorché cessi la dislocazione all'estero (cfr., oltre a Cass. n. 2255/1993 cit., Cass. n. 5157 del 1988; Cass. n. 475 del 1989; Cass. n. 3278 del 2004).

Di contro l'emolumento può essere ascrivibile alla categoria del rimborso spese, eccettuato dall'art. 2120 c.c., comma 2, dal computo nella base di calcolo del TFR, ove abbia natura meramente riparatoria e costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, conseguente ad una spesa che il lavoratore sopporta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, tenuto perciò a riparare la lesione subita, ed è normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa, richiesta per esigenze straordinarie, che trova fondamento in una causa autonoma rispetto a quella della retribuzione: le erogazioni effettuate dal datore di lavoro hanno la natura di rimborso di spesa precisamente quando, non rivestendo i caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità), consistono nella reintegrazione di somme effettivamente spese dal dipendente medesimo nell'interesse dell'imprenditore e non attinenti, perciò, all'adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto (Cass. n. 6563 del 2009; Cass. n. 2015 del 1987).

4.2.— Così precisati e circoscritti i confini della sindacabilità in questa sede di legittimità del *decisum* della Corte del merito, il Collegio ritiene che la motivazione impugnata resista alle censure che le sono mosse.

Partendo dal corretto rilievo che l'art. 2120 c.c. è ispirato al principio della onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del TFR, principio che può essere derogato solo dai contratti collettivi stipulati successivamente alla entrata in vigore della normativa ed a condizione che gli stessi prevedano in modo esplicito la deroga, la Corte romana ha esaminato l'art. 65 del CCNL 11 luglio 1999 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali

pm

dipendenti dalle aziende di credito giungendo alla motivata conclusione che "la disciplina dettata dalle parti collettive non si discosta sostanzialmente dalla previsione legale dell'art. 2120 c.c.". Si tratta di assunto già avallato da questa Corte in fattispecie analoga, laddove ha ritenuto non censurabile l'interpretazione dei giudici di merito che, al cospetto di una clausola di contrattazione collettiva strutturata come quella in esame, "nel qualificare i trattamenti con finalità similari, corrisposti al funzionario trasferito o in missione, come erogazioni della società al fine di compensare il lavoratore delle spese connesse al trasferimento", ha considerato "che tali trattamenti non rientrino nella deroga prevista dal CCNL ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, ma ricadano sotto la disciplina generale dell'art. 2120 c.c." (così Cass. n. 3278 del 2004). Analogamente, rispetto all'art. 67 del CCNL 7 luglio 1983 per il personale direttivo delle aziende di credito, rimasto immutato nei successivi CCNL del 27 ottobre 1987 (art. 88) e del 22 novembre 1990 (art. 90), con clausola negoziale sostanzialmente sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 65 del CCNL 11 luglio 1999 in controversia, questa Corte ha confermato l'interpretazione dei giudici di merito secondo cui "tale disposizione altro non è che una maggiore specificazione del disposto dell'art. 2120 c.c. che già esclude dal computo del TFR le prestazioni a titolo occasionale e quanto è stato corrisposto a titolo di rimborso spese" (Cass. n. 24875 del 2005).

La Corte di Appello è poi passata a verificare se il trattamento estero riservato al Duprè avesse o meno natura meramente restitutoria, così come sostenuto dalla Banca, avendo ben presenti i postulati della giurisprudenza di legittimità innanzi esposti.

Sulla base delle stesse considerazioni formulate nell'atto di gravame dalla società, che sottolineavano come l'indennità estera avesse la finalità di salvaguardare il livello retributivo in quanto "il costo della vita nelle successive destinazioni del ricorrente ... era certamente ben più alto che in Italia, giacché la condizione di sostanziale benessere facilmente raggiungibile nel nostro paese con il normale stipendio di un funzionario di banca può essere mantenuta in quella località solo a costi ben maggiori", la Corte distrettuale ha espresso il consequenziale convincimento che l'emolumento in discussione "abbia una funzione compensativa della diversa gravosità, anche ambientale, dell'attività lavorativa e rappresenti uno strumento di salvaguardia del livello retributivo raggiunto", annotando altresì che "nel caso di specie la funzione di salvaguardia è



indiscutibile anche alla luce di quanto evidenziato nella proposta del 23 agosto 1990 nella quale si fa espresso riferimento alla differente onerosità delle piazze rispetto all'Italia".

Quanto poi alla messa a disposizione dell'alloggio la Corte romana ha accertato che esso era destinato a soddisfare esigenze di esclusivo carattere personale e familiare del lavoratore e non esigenze di rappresentanza del datore di lavoro, con una funzione di salvaguardia del livello retributivo che escludeva la natura riparatoria.

Si tratta di valutazione coerente con enunciati di questa S.C. che, proprio in materia di spese relative all'alloggio, ha considerato la funzione di salvaguardia della retribuzione propria di siffatte erogazioni in quanto corrispettivamente collegate con la prestazione lavorativa svolta all'estero, in condizioni di maggiore disagio e gravosità: si è così esclusa la rilevanza del fatto che il rimborso sia commisurato alla spesa effettiva sostenuta dal dipendente in quanto la linea di discriminazione tra le due opzioni non è data dal carattere forfetario o meno del rimborso, bensì dal collegamento sinallagmatico appunto della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa svolta all'estero nonché dalla funzione di adeguamento della retribuzione ai maggiori oneri gravanti nel nuovo ambiente di lavoro (cfr. Cass. n. 6563 del 2009)

Analoghe considerazioni hanno indotto i giudici d'appello a ritenere la natura retributiva del valore rappresentato dall'uso dell'autovettura concessa al dipendente per fini personali e familiari anche in orari non lavorativi, sulla scorta dell'insegnamento per il quale il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, di una autovettura concessa contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura, anche indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di una obbligazione che, ove pure non ricollegabile ad una specifica prestazione, è idonea ad essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede (Cass. n. 19616 del 2003; Cass. n. 16129 del 2002; Cass. n. 1428 del 1998; Cass. n. 8831 del 1992; Cass. n. 4666 del 1987).

In definitiva l'intero percorso motivazionale seguito dalla Corte di merito appare adeguato e logicamente plausibile, esente da vizi tali che possano condurre alla cassazione della sentenza impugnata e tale considerazione esaurisce il compito del giudice di legittimità.

pm

5.— Con l'ultimo motivo si denuncia vizio di motivazione circa la quantificazione degli importi liquidati in sentenza a titolo di ricalcolo del TFR e nullità della pronuncia o del procedimento in quanto la Corte romana avrebbe ommesso di esaminare e valutare le critiche e le censure che erano state mosse dalla società resistente ai conteggi avversari.

La doglianza, con cui si deducono promiscuamente vizi di motivazione ed *errores in procedendo* in spregio alla giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni evidenziato "l'impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da tale, irridimibile eterogeneità" (in termini Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014), non può trovare accoglimento.

Infatti i giudici d'appello hanno adeguatamente motivato non solo le ragioni di adesione ai conteggi allegati all'atto introduttivo, affermando che "indicano in modo analitico per ogni emolumento in contestazione tutti gli elementi utilizzati ai fini del calcolo e fanno esplicito riferimento ai valori richiamati nella narrativa del ricorso e nei documenti depositati (il ricorrente ha prodotto prospetti riepilogativi in relazione a tutte le somme erogate per le diverse causali indicate nell'atto introduttivo)", ma anche i motivi per cui non potevano essere considerati i conteggi alternativi prodotti dalla BNL in allegato alle note difensive del 27 ottobre 2005, sia perché riguardavano un periodo limitato, sia perché non chiarivano in alcun modo quali fossero gli emolumenti inclusi nella base di calcolo.

6.— Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 7.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2016

Il consigliere est.

Dott. Fabrizio Amendola

Il Presidente

Dott. Pietro Venuti

